



**Cremona**

COMUNE  
DI CREMONA

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI TRASPORTO DI PERSONE NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA**

## **Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche**

Consiglio Comunale n. 49/30782 del 19/06/2003

Approvazione del regolamento comunale

## INDICE

---

### **TITOLO I° - Disposizioni generali**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Principi e finalità
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Acque di navigazione interna
- Art. 6 - Classificazione delle unità di navigazione
- Art. 7 Autorizzazione comunale
- Art. 8 Contingente di autorizzazioni rilasciabili
- Art. 9 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 Concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 Domanda
- Art. 12 Commissione Comunale di concorso
- Art. 13 Formazione delle graduatorie
- Art. 14 Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 15 Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 16 Inizio del servizio
- Art. 17 Trasferibilità dell' autorizzazione
- Art. 18 Concertazione

### **TITOLO II° - Modalità di svolgimento del servizio**

- Art. 19 Caratteristiche del servizio
- Art. 20 Contratto di noleggio e trasporto
- Art. 21 Sede del titolare
- Art. 22 Esercizio del servizio
- Art. 23 Tariffe di noleggio
- Art. 24 Acquisizione del servizio
- Art. 25 Obblighi del titolare
- Art. 26 Obblighi dell'equipaggio
- Art. 27 Caratteristiche tecniche dei mezzi
- Art. 28 Tutela dell'ambiente
- Art. 29 Sostituzioni alla guida e assenze dal servizio
- Art. 30 Pontili o punti di attracco
- Art. 31 Sostituzione delle unità di navigazione
- Art. 32 Contrassegni
- Art. 33 Cartelli per il pubblico
- Art. 34 Documentazione obbligatoria a bordo
- Art. 35 Reclami
- Art. 36 Distrazione temporanea al servizio di linea
- Art. 37 Trasporto di portatori di handicap
- Art. 38 Trasporto di bagagli e di animali
- Art. 39 Somministrazione di alimenti e bevande a bordo
- Art. 40 Trattenimenti musicali e danzanti a bordo
- Art. 41 Responsabilità

### **TITOLO III° - Illeciti e Sanzioni**

- Art. 42 Diffida
- Art. 43 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 45 Vigilanza

### **TITOLO IV° - Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 46 Conversione autorizzazioni rilasciate dalla Regione
- Art. 47 Adeguamento automatico
- Art. 48 Abrogazione di norme
- Art. 49 Entrata in vigore

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato a sensi dell'art. 4/comma 3 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, e in attuazione delle disposizioni regionali che hanno trasferito ai Comuni le specifiche funzioni amministrative, disciplina lo svolgimento, nelle acque interne che ricadono nella giurisdizione territoriale del Comune di Cremona, dei servizi di trasporto pubblico non di linea, effettuati a mezzo di unità di navigazione.

In base alla normativa nazionale, i servizi di cui al precedente comma si distinguono in:

- a) servizio di noleggio con conducente;
- b) servizio taxi.

In generale, il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, situata all'interno del territorio comunale, apposita richiesta per una determinata prestazione, a tempo e/o viaggio, mentre il servizio taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata, e si avvale di aree di stazionamento e di tariffe stabilite direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Tuttavia, considerato che, nell'ambito della navigazione fluviale sul Po, non è presente attualmente un servizio di taxi con unità di navigazione (cosiddetto "taxi acqueo"), mancando una specifica tradizione in tal senso nel sistema idroviario locale, né risultano esistere, almeno per quanto concerne la sponda cremonese del fiume, e a differenza di altre realtà rivierasche, le caratteristiche e le condizioni per attivarlo, il presente regolamento disciplina solo il servizio svolto con le modalità del noleggio con conducente, con riserva di eventuale futura integrazione, qualora si determinassero i presupposti per l'istituzione di uno specifico servizio taxi.

Il regolamento detta disposizioni relative esclusivamente alle condizioni di rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio e alle modalità di espletamento del servizio, nei confronti dell'utenza.

Poiché i servizi di cui al precedente comma 1 si svolgono nell'ambito di un bacino fluviale che comprende il territorio di più Comuni, la competenza del Comune di Cremona sussiste se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il vettore abbia una sede operativa o almeno un recapito nel territorio comunale;
- lo stazionamento delle unità di navigazione e l'inizio del servizio avvengano da pontili d'attracco e specchi d'acqua ubicati nel territorio comunale, anche se la sede amministrativa del vettore sia ubicata in altro Comune.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa regionale e statale, al Codice della Navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.

La disciplina degli analoghi servizi pubblici non di linea effettuati con autoveicoli circolanti su strada è invece contenuta in altro specifico regolamento comunale, pure adottato a sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, che è strettamente complementare al presente.

Le Agenzie Turistiche sono tenute ad avvalersi, per i servizi di cui al precedente comma 1, esclusivamente di vettori autorizzati, secondo le disposizioni del presente regolamento.

## **Art. 2 Principi e finalità**

Le funzioni amministrative comunali in materia di servizi pubblici non di linea svolti per via acqua, al pari di quelle inerenti i servizi su terraferma, sono esercitate in modo da realizzare una visione integrata del trasporto pubblico locale, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale, conciliando anche le esigenze di mobilità della popolazione, con quelle di salvaguardia dell'ambiente.

L'Amministrazione Comunale considera il turismo fluviale, nelle sue diverse articolazioni, un'importante risorsa per l'economia della Città di Cremona, che è situata sulla sponda sinistra del fiume Po, per cui, nella prospettiva di un auspicato futuro incremento del settore, intende valorizzare e promuovere, negli ambiti di competenza, ed anche attraverso il presente regolamento, la navigazione commerciale e turistica per il trasporto di passeggeri, che, come il traffico mercantile, presenta ancora notevoli potenzialità di sviluppo.

## **Art. 3 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per **servizi pubblici non di linea** quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio non di linea è compiuto a richiesta del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari concordati di volta in volta con i richiedenti;

b) per **unità di navigazione**, in via generale, i natanti con propulsione a motore, destinati al trasporto per acqua di persone, ammessi, per stazza, portata e caratteristiche costruttive, alla navigazione fluviale e immatricolati per il servizio di noleggio con conducente;

c) per **unità da diporto**, i natanti utilizzati a scopi sportivi o ricreativi, e senza fine di lucro.

## **Art. 4 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina i servizi non di linea di trasporto di persone, espletati con carattere di imprenditorialità, ovvero in forma professionalmente organizzata e a scopo di lucro.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- i servizi esercitati su percorsi fissi, oppure con orari fissi, oppure con periodicità stabilita, oppure offerti gratuitamente da Associazioni per scopi culturali o sportivi;
- il servizio di noleggio senza conducente con natanti a remi e a motore, ivi comprese le attività di noleggio delle unità da diporto di cui all'art. 13 della Legge 50/71 (scooters acquatici, jole, pattini, sandolini, mosconi, windsurf, natanti a vela e mezzi simili)
- i servizi di trasporto di cose, sia in conto proprio che per conto terzi.

La navigazione rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento viene definita "commerciale", o "turistica", per distinguerla da quella "da diporto".

#### **Art. 5 Acque di navigazione interna**

Sono aperte ai servizi di navigazione interna disciplinati dal presente regolamento le acque del fiume Po, che scorrono nel territorio comunale, ed in particolare:

- a) intero tratto navigabile che bagna la Città di Cremona
- b) Porto Canale
- c) Canale Navigabile (che collega il Po al Porto, nel tratto compreso nel territorio comunale)
- d) Canale denominato "Mandracchio".

#### **Art. 6 Classificazione delle unità di navigazione**

In relazione alle caratteristiche della navigazione commerciale e turistica sul Fiume Po, i servizi disciplinati dal presente regolamento sono espletati esclusivamente a mezzo di unità di navigazione con propulsione a motore, rientranti nella categoria delle navi minori, addette alla navigazione interna, così come indicato nell'art. 136 del codice della navigazione, regolarmente iscritte ed in possesso dei requisiti di navigabilità prescritti dal Regolamento della Navigazione Interna.

#### **Art. 7 Autorizzazione comunale**

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente di unità di navigazione è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione comunale, da rilasciare mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di natanti di cui alla Legge 21/92, istituito presso la Camera di Commercio, che siano armatori delle unità navali e che possano gestirle in forma singola o associata.

Le autorizzazioni all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono essere rilasciate ai soggetti che ricoprono una delle seguenti figure giuridiche:

- imprese artigiane, iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane, di cui all'art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443;
- imprese individuali non artigiane;
- cooperative;
- società di persone e di capitali;
- consorzi di imprese.

L' autorizzazione è atto strettamente personale e può contenere limitazioni e/o prescrizioni in rapporto alla navigabilità delle acque e alle caratteristiche delle unità di navigazione.

Ogni autorizzazione è valida per una singola unità di navigazione.

E' fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sulla medesima unità di navigazione, anche se rilasciate da Autorità diverse.

E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, relative a diverse unità di navigazione.

#### **Art. 8** **Contingente di autorizzazioni rilasciabili**

Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito dalla Regione, su proposta della Provincia di Cremona.

Ai fini della revisione periodica dei contingenti, il Comune comunica all'Amministrazione Provinciale la stima aggiornata inerente il proprio fabbisogno di autorizzazioni, effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:

- andamento del traffico fluviale pubblico e privato ;
- esigenze di tutela ambientale;
- mutate necessità di trasporto nei diversi servizi, in relazione al rapporto fra la domanda e l'offerta;
- disponibilità di approdi idonei nel territorio comunale.

#### **Art. 9** **Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata ai cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, residente in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

**a) idoneità morale:**

- non aver riportato una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

- non essere sottoposto con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
- non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- non essere stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto, fino a che non sia intervenuta la riabilitazione.

**b) idoneità fisica:**

- essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dal competente servizio A.S.L. o dal medico del lavoro a ciò abilitato;

**c) idoneità finanziaria**

- l'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa; si considera prova sufficiente del requisito, la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende od istituti di credito;

**d) idoneità professionale:**

- iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (art. 6 L. 21/92)

**e) disponibilità di una sede operativa (o di un recapito), di aree di stazionamento e pontili di attracco ubicati nel Comune di Cremona;**

**f) rivestire la qualifica di armatore dell'unità navale;**

**g) non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, altra precedente autorizzazione.**

I soggetti appartenenti a paesi extracomunitari possono ottenere l'autorizzazione, nel rispetto della normativa internazionale, ovvero purchè sussista condizione di reciprocità fra lo Stato di appartenenza e l'Italia, e siano residenti in Italia.

In caso di imprese costituite in forma di società o di cooperative, il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal legale rappresentante e da tutti i soggetti tenuti per legge a presentare l'autocertificazione antimafia; il requisito di cui alla lettera b) dalle persone che dovranno materialmente condurre il mezzo; il requisito di cui alla lettera d) da almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore per ogni altro tipo di società e legale rappresentante per le cooperative, nonché dall'eventuale sostituto alla guida dell'unità di navigazione.

In tutti i casi in cui è ammesso il ricorso all'autocertificazione del possesso dei requisiti, il Comune effettua d'ufficio le relative verifiche, provvedendo anche ad acquisire le necessarie informazioni direttamente dalle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

<p><b>Art. 10</b>  <b>Concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni</b></p>
---

L'assegnazione delle nuove autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento o di quelle che si rendono vacanti, a seguito di revoca, decadenza, rinuncia o cessazione, avviene esclusivamente attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, indetto, di norma, entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.

Il bando di concorso deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

- il numero delle autorizzazioni da assegnare, distinte in base al numero di passeggeri trasportati;
- l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso;
- le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione;
- i termini di scadenza per la presentazione delle istanze.

Il bando sarà esposto per la durata di un mese, tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché su almeno un quotidiano locale ed uno a tiratura nazionale.

La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie saranno effettuate dalla Commissione di concorso di cui all'art 12.

<b>Art. 11</b> <b>Domanda</b>
----------------------------------

Per la partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 10, l'interessato deve presentare domanda in carta legale.

Nella domanda, il richiedente deve autocertificare, sotto la propria responsabilità e con l'osservanza delle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 quanto segue.

- a) le esatte generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e numero di codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di età previsti dal Regolamento della Navigazione Interna;
- c) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea, residente in Italia, (o, nei casi previsti, cittadino di stato extracomunitario);
- d) gli estremi dell'eventuale iscrizione al registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane;
- e) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art.9, comma 1/lettera a) del presente regolamento;
- f) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del presente regolamento, certificata dal servizio A.S.L. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;
- g) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria, di cui all'art.9, comma 1 lettera c) del presente regolamento;
- h) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art.9, comma 1 lettera d), del presente regolamento, indicando gli estremi del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti o allegandone copia;
- i) di essere armatore di una unità navale o in procinto di diventarlo, indicando il relativo termine;



- j) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di Cremona , di natura riguardante le sanzioni previste dal presente regolamento;
- k) di non svolgere, in via prevalente, altra attività;
- l) di essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di tutti i requisiti per la conduzione del natante da adibire al servizio;
- m) di impegnarsi, in caso di collocamento utile in graduatoria, a provvedersi di sede idonea all'esercizio dell'attività sita nel territorio comunale, o a dotarsi di un rappresentante nel territorio comunale;
- n) di impegnarsi ad ottenere dal Comune di Cremona o da altra autorità la disponibilità di uno spazio acqueo nel territorio comunale;
- o) di impegnarsi ad ottenere dal Comune di Cremona o da privati la disponibilità di attracco nel territorio comunale per lo svolgimento del servizio;
- p) gli estremi del certificato di iscrizione nel registro delle navi e del certificato di navigabilità dell'unità di navigazione;
- q) di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- r) di non essere incorso, negli ultimi anni, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni, anche se adottati da altri Comuni.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità sanitaria, di data non anteriore a tre mesi;
- b) titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere;
- c) dichiarazione circa il numero e la qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
- d) documentazione di eventuali titoli di priorità, in relazione ai criteri indicati al successivo art. 13.

In caso di società, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:

- a) autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle società presso la Cancelleria del Tribunale;
- b) autocertificazione attestante che la società non si trova sottoposta a procedura fallimentare;
- c) statuto societario;
- d) deliberazione del consiglio di amministrazione dal quale risulti la volontà e l'impegno dei soci ad esercitare il servizio pubblico previsto dall'autorizzazione;
- e) autocertificazione del possesso del requisito di idoneità morale da parte di tutti i soci, nel caso di società di persone, dei soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o accomandita per azioni e degli amministratori per ogni altro tipo di società;
- f) autocertificazione del possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal precedente articolo 9.

La domanda deve essere racchiusa in plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni della selezione a cui afferisce.

Il Comune mette a disposizione apposito fac-simile di domanda.

**Art. 12**  
**Commissione comunale di concorso**

Per l'esame delle domande di assegnazione, è istituita una commissione comunale di concorso.

La commissione di concorso è nominata con provvedimento sindacale, preliminarmente alla pubblicazione del bando di cui al precedente articolo 10, ed è così costituita:

- a) responsabile del Servizio, con funzioni di Presidente;
- b) un esperto in materia di navigazione interna designato dall'Azienda Regionale per i porti di Mantova e Cremona;
- c) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Cremona;
- d) un rappresentante della Camera di Commercio di Cremona.

Gli Enti e le Organizzazioni interessate provvedono alla designazione del rispettivo rappresentante e del relativo supplente, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di omessa designazione, è in facoltà del Comune di designare altro componente, a sua scelta, o di prescindere dalla designazione, riducendo il numero dei componenti, che, comunque, devono essere almeno tre, uno dei quali in possesso dei requisiti professionali di capitano autorizzato della navigazione interna.

I compiti di Segretario della Commissione sono affidati dal Presidente ad un dipendente comunale.

La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i membri.

Ai membri esterni della Commissione di concorso, spetta un gettone di presenza, comprensivo anche di rimborso spese, in misura commisurata a quello previsto per analoghe commissioni comunali.

**Art. 13**  
**Formazione delle graduatorie**

Per la formazione delle singole graduatorie, costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine.

- a) avere già esercitato, nell'ambito del territorio nazionale, e, in subordine, in altro Stato dell'Unione Europea, l'attività di conducente di natanti in servizio pubblico non di linea, in qualità di titolare, dipendente, familiare o sostituto, commisurando il relativo punteggio alla durata effettiva del servizio prestato;
- b) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, alla data di scadenza del bando;
- c) caratteristiche dell'unità di navigazione da adibire al servizio (data di costruzione, stazza, ecc.), dando la priorità ai mezzi attrezzati per il trasporto di disabili;
- d) numero dei dipendenti che si intendono impiegare nel servizio;
- e) periodo dell'anno in cui si intende effettuare il servizio;
- f) la conoscenza di una o più lingue straniere, documentata dall'attestazione di frequenza a corsi universitari o di scuola media superiore;
- g) titolo di studio;
- h) anzianità del possesso del titolo professionale,

- i) comprovato collegamento con imprese commerciali e turistiche del territorio comunale, per offerta di pacchetti turistici integrati (convenzioni con ristoratori, albergatori, titolari di agenzie turistiche, ecc);
- j) iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità, in funzione della maggior durata dell'iscrizione stessa;
- k) disponibilità di unità di navigazione attrezzate per il trasporto di disabili.

I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli vengono stabiliti dalla Commissione di concorso di cui al precedente art 12, preliminarmente all'apertura delle buste contenenti le domande di assegnazione, ed in modo che a nessun titolo sia attribuito più del 35% del punteggio totale.

In caso di parità, la preferenza è accordata ai soggetti che rivestono, nell'ordine, le seguenti figure giuridiche:

- a) cooperative o consorzi di imprese;
- b) società
- c) ditte individuali.

In caso di ulteriore parità, si tiene conto della data di presentazione della domanda e sussistendo ancora parità, si procederà a sorteggio.

Non può comunque costituire titolo preferenziale la residenza nel Comune.

La Commissione, al termine dei lavori, rassegna la graduatoria al Comune, per l'assegnazione delle autorizzazioni.

La graduatoria ha validità di un anno dalla data dell'atto di approvazione; le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro tale periodo, saranno assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo il relativo ordine, a partire dal primo degli esclusi.

<b>Art. 14</b> <b>Assegnazione delle autorizzazioni</b>
--

Le autorizzazioni sono assegnate e rilasciate, seguendo l'ordine delle relative graduatorie, approvate dal funzionario responsabile.

L'assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti utilmente inclusi in graduatoria avviene nel limite di una per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.

Qualora il numero delle autorizzazioni da assegnare superasse il numero dei richiedenti utilmente inclusi nella graduatoria, si procederà ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, secondo quanto previsto dal comma precedente e comunque sino alla concorrenza massima del numero di autorizzazioni richieste da ciascun concorrente; in tal caso, se più soggetti hanno richiesto l'assegnazione di più autorizzazioni, si procederà in modo da assicurare un'equa ripartizione (ad esempio, se, a fronte di una disponibilità di 5 autorizzazioni, il primo in graduatoria ne ha chieste 5 e il secondo tre, al primo ne saranno assegnate tre e al secondo due).

Sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 13, il responsabile del servizio competente dà tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno, dell'assegnazione, invitandoli a presentare, entro il termine di 60 giorni, a pena di decadenza,

- a) attestazione della proprietà o della disponibilità giuridica dell'unità di navigazione e abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per la suddetta unità di navigazione non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio, da altra Autorità;
- b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento operativo dell'unità di navigazione situato nel territorio comunale, regolarmente concesso;
- c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi situato nel territorio comunale, regolarmente concesso;
- d) attestazione della disponibilità di una sede operativa o di un recapito, nell'ambito del territorio comunale;
- e) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'unità di navigazione, e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio;
- f) dimostrazione del possesso del requisito di idoneità finanziaria;
- g) estremi dell'iscrizione al Registro Imprese (o della relativa domanda)
- h) assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando di concorso, unitamente alle rispettive certificazioni del possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale, per il personale addetto alla condotta dell'unità di navigazione.

Il termine di cui al precedente è prorogabile, in caso di comprovata necessità, per un periodo massimo di 180 giorni.

In difetto, l'assegnazione decade e si procede ad avviare, con le medesime modalità, il procedimento di rilascio a favore del concorrente che segue in graduatoria.

## **Art 15** **Rilascio delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile della struttura comunale competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell'assegnatario della documentazione di cui al precedente articolo 14 e previa verifica dell'esistenza di tutte le condizioni prescritte.

Entro il termine di cui al comma precedente, il Comune effettua le verifiche d'ufficio sulle dichiarazioni rese e sulle documentazioni prodotte.

Nell' autorizzazione devono essere chiaramente indicati:

- il numero dell'autorizzazione;
- il soggetto titolare;
- la sede d'impresa;
- l'autorizzazione all'occupazione dello spazio acqueo, rilasciata dalla competente Autorità;
- la sede operativa nel territorio comunale;
- la targa ed il nome dell'unità di navigazione autorizzata;

- la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
- il proprietario dell'unità di navigazione;
- l'armatore;
- l'eventuale rappresentante;
- il nome dei dipendenti e familiari eventualmente autorizzati alla conduzione dell'unità di navigazione;
- gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato;
- l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
- il numero massimo di passeggeri trasportabile;
- eventuali prescrizioni e divieti di esercizio;
- il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio.

Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, su comunicazione del titolare, da presentare entro il termine di 10 giorni, dal verificarsi dell'evento.

In caso di costituzione di società da parte dei titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nella forma prevista dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.

Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti, e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione vale a tempo indeterminato e non è soggetta a periodica rinnovazione o presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività.

Ai fini della regolare prosecuzione dell'attività, dovrà comunque essere presentata al Comune, entro la rispettiva scadenza, copia dei documenti con validità temporale limitata, prodotti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ivi compreso il certificato di navigabilità del mezzo.

L'ufficio competente istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate, in cui vengono annotate anche le relative variazioni.

<p><b>Art. 16</b> <b>Inizio del servizio</b></p>
--

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di acquisto del titolo, a pena di decadenza.

Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato dal Comune, fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni, qualora l'interessato dimostri di non avere la disponibilità del mezzo, per causa a lui non imputabile, o per altri comprovati motivi.

L'inizio dell'attività deve essere comunicato al Comune e alla Camera di Commercio competente, entro i successivi 30 giorni.

La mancata iscrizione alla Camera di Commercio è causa di decadenza dell'autorizzazione.

### **Art. 17** **Trasferibilità dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:, tra loro alternative:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno d'età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

L'inabilità o inidoneità al servizio deve essere attestata da certificato sanitario.

Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata l'autocertificazione del cessionario attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

L'autorizzazione è trasferibile solo unitamente alla relativa azienda o ramo d'azienda.

E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della Legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi: nel solo caso di recesso, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente, se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Nei casi di conferimento, il Comune rilascia apposita atto, in cui sono specificati la data di inizio del conferimento, che lo stesso sarà operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà, nei casi previsti, di richiedere il trasferimento, e che è conferito l'esercizio del servizio, ferma restando in capo al conferente la titolarità dell'autorizzazione.

In caso di conferimento o cessione d'azienda per atto tra vivi, alla comunicazione deve essere allegata copia del relativo contratto o dell'atto notarile con gli estremi dello stesso.

in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'azienda risulti trasferita a persone minori o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni.

Al titolare che abbia trasferito ad altri la propria autorizzazione non ne può essere attribuita altra, neppure per subingresso, se non dopo il decorso del termine di cinque anni dalla data della cessione.

## **Art.18 Concertazione**

In conformità ai principi della semplificazione dell'attività amministrativa, non viene istituita altra commissione comunale, a carattere permanente, oltre a quella di concorso di cui al precedente articolo 12.

Ogniqualevolta si renda necessario consultare gli enti e le organizzazioni interessate su problematiche e temi di carattere generale, inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, si procede alla convocazione di una conferenza di servizi, con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche.

## **TITOLO II MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **Art. 19 Caratteristiche del servizio**

Il servizio di noleggio con conducente è effettuato con unità di navigazione, ed è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del vettore, della cooperativa, dell'associazione e della società o agenzia da questi incaricata, per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Si ha noleggio con conducente quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un'unità di navigazione determinata, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto.

Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

Il servizio di noleggio con conducente di unità di navigazione può essere svolto con una delle seguenti modalità:

- a) noleggio da rimessa: quando il contratto di trasporto è stipulato presso la sede amministrativa o il recapito del vettore;
- b) noleggio da banchina: quando il contratto è stipulato direttamente presso il pontile, dove è attraccata l'unità di navigazione.

Lo stazionamento delle unità di navigazione avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco, situati nel territorio comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza.

In caso di necessità e sempre quando il servizio risulti preventivamente contattato, è consentito che il natante soste presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.

Le prenotazioni di viaggio sono effettuate presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, direttamente o tramite agenzia turistica abilitata.

L'imbarco iniziale dell'utenza verso qualsiasi destinazione deve avvenire unicamente presso un pontile d'attracco ubicato nel territorio comunale.

Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il viaggio debba essere sospeso, il titolare ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione fissata.

#### **Art. 20 Contratto di noleggio e trasporto**

Il servizio di noleggio dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal codice della navigazione agli artt. 384 e seg e successive modifiche.

Durante il viaggio, le parti, di comune accordo, possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

#### **Art. 21 Sede del titolare**

Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve disporre nel territorio comunale di una sede operativa o, almeno, di un recapito con un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere comunicato al Comune.

#### **Art. 22 Esercizio del servizio**

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, e dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso, muniti dei titoli professionali previsti.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### **Art. 23 Tariffe di noleggio**

Salvo che la Regione stabilisca apposite tariffe, da valere sull'intero territorio regionale, le tariffe dei servizi di noleggio con conducente con unità di navigazione, disciplinati dal presente regolamento, sono concordate fra l'utenza ed il vettore, sulla base della libera contrattazione delle parti, ed entro i limiti massimi eventualmente previsti dalle norme vigenti.

Le tariffe sono comunicate al Comune dal titolare dell'autorizzazione.



**Art. 24**  
**Acquisizione del servizio**

L'acquisizione del servizio di noleggio con conducente si effettua presso le aree di stazionamento adiacenti i pontili di attracco, previa contrattazione personale, che può avvenire o direttamente presso la sede operativa del vettore o attraverso i mezzi di comunicazione a distanza (telefono, internet, fax), con stipula del previsto contratto per iscritto, prima della partenza; l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente dal pontile concesso.

In caso di titolare di più autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dal Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

**Art. 25**  
**Obblighi del titolare**

Il titolare ha l'obbligo, in conformità alle prescrizioni emanate dal Comune:

- a) di comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) di prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi dell'imbarco, del trasporto e dello sbarco;
- c) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo, nonché ad una copia del presente regolamento, da esibire a chiunque lo richieda in visione;
- d) di avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- e) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- f) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- g) di segnalare per iscritto, entro il termine di dieci giorni, ogni cambiamento di domicilio della sede, facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
- h) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno l'Autorità competente ritenga necessario disporre;
- i) di non adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti requisiti;
- j) di segnalare, nel caso di condizioni meteorologiche avverse, l'ubicazione di uno spazio acqueo alternativo;
- k) di non esporre messaggi pubblicitari, in difformità da quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 26**  
**Obblighi dell'equipaggio**

Il personale in servizio a bordo dell'unità di navigazione ha l'obbligo:

- a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
- b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo, ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati della polizia della navigazione e della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per vie d'acqua;
- c) di non far salire sul mezzo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato,
- d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- e) di non richiedere somme maggiori oltre a quelle fissate dalle tariffe o convenute in fase di contrattazione;
- f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dalle Autorità, nell'interesse dell'ordine, della sicurezza o per il trasporti di malati, feriti, funzionari ed agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente la necessaria attestazione per i servizi prestati;
- g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'unità di navigazione e, trovando qualche oggetto dimenticato di cui non si possa fare immediatamente restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio oggetti smarriti o alla Polizia Municipale del Comune.

#### **Art. 27**

#### **Caratteristiche tecniche dei mezzi**

Le unità navali da adibire ai servizi di cui al presente regolamento devono essere munite della documentazione attestante i requisiti di navigabilità di cui al precedente articolo 6, ed essere in possesso delle dotazioni di bordo di sicurezza prescritte.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Comune o dalle altre Autorità competenti, è tenuto al ripristino di tali condizioni o alla sostituzione del mezzo; in mancanza, è adottato, previa diffida, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, a sensi del successivo articolo 42.

In relazione ad esigenze di tutela contro l'inquinamento acustico, di sicurezza e di salvaguardia delle vie d'acqua, potranno essere prescritte, all'atto del rilascio delle autorizzazioni, od anche successivamente, sentite, se del caso, le altre amministrazioni interessate, particolari limitazioni alla potenza e/o condizioni relative alla conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.

Il Comune potrà, inoltre, prescrivere la dotazione di dispositivi per il controllo della velocità, i cui costi relativi ad acquisto ed installazione saranno a totale carico del titolare dell'autorizzazione.

Nel caso vengano determinate le prescrizioni tecniche di cui ai precedenti due commi, il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione dell'unità di navigazione è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alle dimensioni e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.

**Art. 28**  
**Tutela dell'ambiente**

Nella scelta dei mezzi da adibire al servizio saranno preferiti quelli che, per materiali di costruzione, forma, dimensioni e sistema di propulsione, siano idonei a minimizzare l'impatto ambientale complessivo, in relazione all'inquinamento gassoso, acustico ed idrodinamico.

E' assolutamente vietato tenere i motori accesi nei porti ed in prossimità di abitazioni ed attività, se non per le normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni, con conseguenti emissioni di gas combusti in forte quantità.

In caso di forte sviluppo dei servizi disciplinati dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di fissare, d'intesa con le altre Autorità competenti, limiti di potenza dei motori.

**Art. 29**  
**Sostituzioni alla guida e assenze dal servizio**

Il titolare dell'autorizzazione o i dipendenti abilitati possono farsi sostituire temporaneamente alla guida dell'unità di navigazione, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei prescritti requisiti, nei seguenti casi:

- per motivi di salute o inabilità temporanea;
- per chiamata alle armi;
- per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali (non oltre sei mesi)
- per gravi e documentati motivi familiari;
- per incarichi sindacali o pubblici elettivi.

Le sostituzioni per motivi di salute ed inabilità temporanea non possono superare la durata di centottanta giorni nell'anno solare e 600 giorni complessivi, dalla data di inizio del servizio: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni complessivi.

Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicando il periodo previsto, il nominativo del sostituto, con gli estremi dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti e il numero di giorni già usufruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione: verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede ad autorizzare la sostituzione.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato; a tal fine, l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Il contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione, per un termine non superiore a sei mesi.

Il sostituto alla guida deve possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 9/comma 1, lettere a), b) e d)

Gli eredi minori di titolari di autorizzazione deceduti possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età, e comunque per ulteriori due anni, nel caso debbano conseguire i titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione dell'autorizzazione del congiunto defunto.

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.

La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione, ferma restando la responsabilità del sostituto, derivante dallo svolgimento del servizio.

Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di autorizzazione.

Il servizio può essere sospeso per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero massimo di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è attivo, nonché su motivata richiesta, per esigenze legate all'utenza e/o alle condizioni climatiche.

I periodi di ferie possono essere coordinati dal Comune, al fine di assicurare sufficienti livelli di servizio.

Le sostituzioni alla guida non autorizzate e le assenze ingiustificate dal servizio comportano la revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 30 Pontili e luoghi di attracco**

L'inizio del servizio deve avvenire presso l'apposito pontile di attracco in concessione o in disponibilità del titolare dell'autorizzazione, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri.

Al medesimo pontile possono fare capo più unità di navigazione, anche appartenenti a soggetti diversi, purchè titolari di autorizzazione.

Il collegamento dalla terraferma al pontile deve essere effettuato in modo tale da garantire la massima sicurezza per i passeggeri, nel rispetto delle norme vigenti, rispetto di cui il titolare dell'autorizzazione si rende garante e responsabile.

Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a mantenere il pontile in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri.

Salvo ove esista un pontile di proprietà di un ente pubblico, le eventuali spese per la costruzione e la manutenzione del pontile sono a totale carico del titolare

dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza, per evitare qualsiasi pericolo nelle fasi di imbarco e sbarco dei passeggeri.

Il Comune, di concerto con le altre autorità competenti, si riserva di richiedere ai titolari l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

Il pontile deve essere strutturato nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, onde consentire l'uso del servizio ai soggetti portatori di handicap.

In caso di consistente sviluppo dei servizi di trasporto non di linea sul Po, e del relativo traffico, l'Amministrazione Comunale si riserva di individuare strutture di attracco differenziate, anche in relazione alla portata delle unità navali adibite al servizio.

**Art. 31**  
**Sostituzione delle unità di navigazione**

E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità di navigazione indicata nell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) l'unità di navigazione indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituita per il solo periodo di fermo, con altra avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla-osta temporaneo;
- b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità di navigazione avente le medesime caratteristiche, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione. E' possibile sostituire l'unità con una di portata inferiore o superiore, entro la medesima classe dimensionale di appartenenza.

**Art. 32**  
**Contrassegni**

Le unità di navigazione in servizio devono essere immediatamente identificabili dal pubblico. A tale scopo debbono recare i seguenti contrassegni, in aggiunta ad altre targhe eventualmente previste dalla normativa vigente:

- una targa su ciascuna fiancata, di dimensioni non inferiori a cm. 30 X 60, di colore rosso rifrangente, con stemma del Comune di Cremona e la dicitura "Noleggio Comune di Cremona" il numero dell'autorizzazione, nonché la denominazione, sigla o ragione sociale del titolare. I caratteri alfanumerici devono avere altezza non inferiore a mm. 60.

- una bandiera rigida recante la scritta "NOLEGGIO" in lettere di colore nero su fondo verde, esposta a prua.

**Art. 33**  
**Cartelli per il pubblico**

Oltre ai contrassegni di cui al precedente articolo 32, è obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo visibile, di cartelli con l'indicazione delle tariffe a tempo o a viaggio, se previste o, in mancanza, di quelle minime e massime e delle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima del mezzo, nonché delle modalità di presentazione di eventuali reclami.

Tali cartelli devono essere esposti su ogni unità di navigazione adibita al servizio, nonché presso le sedi amministrative del vettore.

Sull'unità di navigazione devono inoltre essere indicate le misure di sicurezza che i passeggeri devono osservare, in caso di emergenza.

### **Art. 34** **Documentazione obbligatoria a bordo**

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le autorità addette alle vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e ai documenti prescritti dalle vigenti leggi, anche:

- a) copia dell'autorizzazione comunale;
- b) titolo od autorizzazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
- c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
- d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o dei dipendenti;
- e) copia del contratto di noleggio e trasporto, ove prescritto;
- f) modulistica per i reclami dei passeggeri.

Deve, altresì, tenere a bordo una copia del presente regolamento, a disposizione dei passeggeri che ne facciano richiesta.

### **Art 35** **Reclami**

Gli utenti possono segnalare al Comune eventuali reclami sul servizio prestato, fornendo i dati di identificazione personale, l'indirizzo ed il recapito, il tragitto effettuato, l'ora, il giorno e la durata del trasporto.

In ogni pontile adibito al servizio di noleggio con conducente dovrà essere posizionato in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante le modalità per la presentazione dei reclami.

In ogni unità di navigazione dovranno essere riportate, in modo ben visibile, le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alle modalità di prestazione del servizio.

I cartelli e gli avvisi di cui ai precedenti commi devono essere scritti in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese).

L'Amministrazione Comunale provvederà a predisporre opportuna modulistica che sarà messa a disposizione dell'utenza su ogni unità di navigazione.

Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito eventualmente il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente regolamento, in relazione alla violazione accertata.

**Art. 36**  
**Distrazione temporanea al servizio di linea**

Nei casi di accertata necessità, le unità di navigazione possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta alla distrazione temporanea, rilasciato dal Comune, in accordo con il concessionario del servizio di linea.

Le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti sono fissati con apposita convenzione, stipulata tra l'ente concessionario del servizio di linea e il titolare dell'autorizzazione.

L'espletamento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo non costituisce titolo per il rilascio di nuove autorizzazioni.

**Art. 37**  
**Trasporto di portatori di handicap**

Il titolare ha l'obbligo di prestare, anche attraverso idonei supporti, tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari per la loro mobilità.

Le unità di navigazione appositamente attrezzate devono esporre il simbolo di accessibilità a condizioni di servizio per portatori di handicap, previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

**Art. 38**  
**Trasporto di bagagli e di animali**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, purchè compatibili con le caratteristiche ed esigenze di sicurezza del mezzo.

E' altresì obbligatorio il trasporto di cani accompagnatori di non vedenti; il trasporto di altri animali è consentito.

**Art. 39**  
**Somministrazione di alimenti e bevande a bordo**

La somministrazione di alimenti e bevande a bordo è soggetta:

- alla preventiva presentazione al Comune di specifica denuncia di inizio di attività, a sensi del combinato disposto dell'art. 3/c. 6/lettera h) della Legge 25.9.1991 n. 287 e dell'art. 19 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche;

- al possesso del certificato di iscrizione al registro esercenti il commercio, per l'attività specifica;
- al rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie;
- al possesso dell'autorizzazione sanitaria, da richiedere all'ASL territorialmente competente:

L'attività può essere gestita direttamente dal titolare dell'autorizzazione per il servizio di noleggio o affidata in gestione a terzi, che deve essere in possesso dei necessari requisiti soggettivi e sottoscrivere la denuncia di cui al primo comma.

**Art. 40**  
**Trattenimenti musicali e danzanti a bordo**

L'effettuazione di spettacoli e trattenimenti danzanti e musicali a bordo, organizzati allo scopo di allietare i passeggeri, non è soggetta ad autorizzazione comunale a sensi del DPR 24.7.1977 n. 616, fatto salvo l'obbligo di rispettare, sotto la responsabilità del titolare, le vigenti norme di sicurezza, in quanto applicabili, e di acquisire ogni altro atto di assenso eventualmente necessario, nonché di ottemperare agli adempimenti S.I.A.E.

**Art. 41**  
**Responsabilità**

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile, agli stessi imputabili a norma di Legge, rimanendo comunque esclusa ogni responsabilità del Comune, per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'espletamento del servizio.

**TITOLO III**  
**ILLECITI E SANZIONI**

**Art. 42**  
**Norma generale**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Navigazione e dalle altre norme vigenti, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando non costituiscano illecito penale, sono punite come indicato agli articoli seguenti.

**Art. 43**  
**Diffida**

Il titolare dell'autorizzazione o il suo legittimo sostituto incorre, oltre che nella sanzione pecuniaria eventualmente prevista, nella diffida scritta, quando non osserva le modalità di espletamento del servizio previste dal presente regolamento, salvo che il caso comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al successivo art. 44.



**Art. 44**  
**Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

A sensi dell'art. 5/c. 4 della Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20, l'autorizzazione è sospesa, da uno a novanta giorni, quando il titolare si procuri l'utenza al di fuori della sede del vettore, e/o del territorio comunale.

L'autorizzazione può inoltre essere sospesa, da uno a novanta giorni, in caso di violazioni di particolare gravità o quando si incorra nuovamente, nel corso del medesimo anno, in una violazione passibile di diffida.

La sospensione è disposta dal Responsabile del servizio, sentita la conferenza di servizi di cui al precedente articolo 18.

La revoca è disposta in caso di intervenuta perdita dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, o per mancanza dei medesimi requisiti, accertata successivamente al rilascio dell'autorizzazione medesima, anche se preesistente.

Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione, se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Il responsabile del servizio dichiara la decadenza dell'autorizzazione quando:

- a) il titolare non inizia l'attività entro il termine stabilito dall'articolo 16;
- b) siano irrogati tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, a sensi del precedente comma 1.

L'avvenuta sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione è comunicata a tutte le Autorità competenti.

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono avviati sulla base di rapporti redatti dagli organi di controllo; gli accertamenti dei fatti devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far prevenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive e/o chiedere di essere sentito.

Il responsabile del servizio, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma precedente, qualora ritenga fondato l'accertamento, emana la sanzione nei confronti dell'autore della violazione.

L'avvio dei procedimenti di sospensione, decadenza e revoca è preventivamente comunicato all'interessato, a sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario nei casi di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Contro il provvedimento di revoca o di sospensione e contro la declaratoria di decadenza dell'autorizzazione, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale.

**Art. 45**  
**Sanzioni amministrative pecuniarie**

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate con l'osservanza dei principi e delle procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689, nonché delle disposizioni dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 del collegato alla finanziaria 2003.

Per tali violazioni, la sanzione pecuniaria è fissata nella misura da € 50,00 a € 500,00.

**Art. 46**  
**Vigilanza**

L'attività di vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e sulla regolarità del servizio è effettuata, nel territorio comunale, e per le competenze comunali, oltre che dalle Autorità fluviali e dalle altre autorità competenti, anche dal Corpo della Polizia Municipale. Il Comune, anche avvalendosi della Polizia Municipale, può promuovere inchieste, sia d'ufficio, che a seguito di reclamo degli utenti o di segnalazione delle organizzazioni per la loro tutela, in base alle relative risultanze, può, a seconda dei casi, adottare i conseguenti o informarne le altre autorità competenti.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 47**  
**Conversione autorizzazioni rilasciate dalla Regione**

Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente già rilasciate dalla Regione Lombardia, precedentemente all'operatività del trasferimento delle relative funzioni amministrative ai Comuni, sono convertite in autorizzazioni comunali, su richiesta dei titolari.

I titolari sono comunque tenuti ad osservare, nel prosieguo dell'attività, le disposizioni del presente regolamento.

Le autorizzazioni di cui al 1° comma concorrono a formare, unitamente alle nuove autorizzazioni ancora da assegnare, il contingente complessivo a disposizione del Comune del Cremona, per i servizi disciplinati dal presente regolamento.

**Art. 48**  
**Adeguamento automatico**

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte in materia nel vigente regolamento dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

**Art. 49**  
**Abrogazione di norme**

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli altri atti aventi natura regolamentare che risultino con esso incompatibili.

**Art. 50**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuto esecutivo, ad ogni effetto, l'atto deliberativo della sua adozione.